

**VERBALE D'INCONTRO
DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE CCNL AGIDAE**

Il giorno 26 settembre 2008 alle ore 16,00 presso la sede dell'Agidae in via V. Bellini, 10 a Roma, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale composta da:

- per AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, suor Teresita Moiraghi, suor Daniela Gallo, suor M. Annunciata Vai, suor Emanuela Brambilla e con la partecipazione di suor Albina Bertone, suor Maria Ippolito, suor Franca Chemel, suor Marilena Bertini, suor Donatella Zordan, suor Lucia Frighetto, don Gianni Evangelisti, suor Giovanna Spada
- per le OO.SS.: per Flc-CGIL: Massimo Mari, per CISL Scuola: Elio Formosa, per UIL Scuola: Adriano Enea Bellardini, per lo SNALS Conf-SAL: Aurelio Costanzo, per SINASCA: Pierluigi Cao e Giovanna Roggi.

La Commissione così convenuta ha deliberato quanto segue:

a) Orario di lavoro settimanale degli assistenti ed educatori di convitto, inquadrati al IV livello dell'area seconda dei servizi di istruzione, formativi ed educativi

Dopo attento approfondimento in analogia a quanto definito dall'art. 49 del CCNL vigente, per le educatrici di asilo nido e micronido, considerata la specificità professionale, si precisa che gli educatori di convitto inquadrati al IV livello area II, hanno un orario settimanale di lavoro di 37 ore. Per gli assistenti di convitto inquadrati al III livello area II, l'orario di lavoro rimane di 38 ore settimanali, come previsto dall'art. 49 del vigente CCNL.

b) Presenza notturna




Se al lavoratore è richiesta attività di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo quanto stabilito dall'art. 52.

In caso di sola presenza in Istituto nelle ore notturne, si procede secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 28.

c) Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo

In merito alla questione posta, viene confermata la nota a verbale n. 2 del precedente CCNL 1/1/2002-31/12/2005, che si riporta di seguito

1. *Ai fini dell'applicazione della L. 68/99 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:*
2. *per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 36 del CCNL);*
3. *non sono considerate "nuove assunzioni" quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;*
4. *sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);*



5. non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
6. l'assunzione part - time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere dall'ora-rio concordato (art. 3, comma 5);
7. gli Istituti che operano in regime di "convenzione" con gli Enti pubblici nel settore socio - sanitario o anche scolastico, devono ottenere la "certificazione di ottemperanza" agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).

d) Regolamentazione dei contratti CO.CO. PRO.

In applicazione di quanto previsto dal comma 3 di quanto previsto nella nota a verbale in allegato al vigente CCNL (pag.61) assumono l'impegno di predisporre una bozza di accordo sul ricorso a collaborazione coordinate a progetto, da sottoporre all'AGIDAE.

e) PREVIFONDER

L'AGIDAE fa presente alcune problematiche legale all'avvio del Fondo di Previdenza complementare. Comunica inoltre che il giorno 30 settembre 2008 è in programma una riunione dei Presidenti delle Associazioni datoriali aderenti al progetto PREVIFONDER, per elaborare un orientamento definitivo in merito all'avvio del Fondo stesso.

La riunione della Commissione Paritetica Nazionale si chiude alle ore 18,45

Letto, approvato e sottoscritto

AGIDAE	FlcCGIL	CISL Scuola	UIL Scuola	SNALS ConfSAL	SINASCA
